

SCHEMA SULLE RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE.

1. Come stipula l'art.288 del TFUE, le raccomandazioni figurano tra gli atti adottati dalle Istituzioni per esercitare le competenze dell'Unione. Esse tuttavia, contrariamente ai regolamenti, direttive e decisioni, non sono vincolanti. D'altra parte, l'art. 293 dello stesso TFUE stipula che il Consiglio può emendare una proposta della Commissione solo all'unanimità quando, in virtù dei Trattati, delibera su proposta della Commissione (salvo alcune eccezioni).
2. Pertanto, se la Commissione presenta una proposta di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri sulla base di una disposizione del Trattato, si applica la regola dell'unanimità se il Consiglio intende modificare il testo della proposta presentata dalla Commissione. Questa regola non dovrebbe applicarsi se la Commissione presentasse una proposta di raccomandazione del Consiglio agli Stati membri non prevista dal Trattato.
3. Il titolo 10 del Trattato sulla politica sociale non prevede l'adozione di raccomandazioni agli Stati membri, né da parte della Commissione né da parte del Consiglio. Una raccomandazione presentata o adottata dalla Commissione sul salario o sul reddito minimo non avrebbe quindi un valore giuridico a norma del Trattato ma solo un valore di un impegno politico da parte dell'Istituzione che la adotterebbe. In tal caso, l'atto avrebbe un valore politico maggiore se adottato dal Consiglio agli Stati membri.
4. Il trattato prevede altri casi di raccomandazioni da parte della Commissione (per esempio l'art. 207 prevede che la Commissione possa adottare delle raccomandazioni al Consiglio per l'avvio di negoziati di politica commerciale). In tal caso, trattandosi di atti autonomi della Commissione e non di proposte della Commissione al Consiglio, quest'ultimo può modificarle a maggioranza qualificata e non all'unanimità.

Paolo Ponzano